

N. R.G. 4439/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI**  
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza "*figurata a trattazione scritta*" del 19/07/2022, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, da ultimo prorogato al 31.12.2022 dall'art. 16 comma 1 del D.L. n. 228/2021, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 429 C.P.C. E 83 COMMA 7 LETTERA H) D.L. N. 18/2020 CON  
MOD. DALLA L. 27/2020 E SUCC. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4439/2020 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra

**MANCIOCCO MARIA**

**Ricorrente**

Rappresentata e difesa dall'Avv.to Ezio Bonanni

**E**

**I.N.A.I.L., Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro** *in persona del legale rappresentante pro tempore,*

**Resistente**

Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco

**Oggetto:** Rendita ai superstiti.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione



1. Accerta e dichiara che DI MEO Maurizio era affetto da “*Mesotelioma pleurico metastatizzato*”, di origine professionale (quanto meno come concausa), e che la predetta patologia è stata causa del decesso del medesimo DI MEO intervenuto in data 1.01.2018.
2. Per l’effetto, condanna l’INAIL, in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere a MANCIOCCO Maria, vedova di DI MEO Maurizio, la rendita ai superstiti e l’assegno funerario di cui all’art. 85 del T.U. 1124/1965, oltre interessi legali, dalla data di maturazione del diritto al saldo.
3. Rigetta le altre domande.
4. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna l’INAIL, in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
5. Pone le spese di Ctù, liquidate con separato decreto, a carico dell’INAIL.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente epigrafata, coniuge superstite di DI MEO Maurizio deceduto in data 1.01.2018 per *Mesotelioma pelurico* in costanza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle FF.SS., da cui era stato assunto l’1.08.1985, conviene in giudizio l’INAIL chiedendo la condanna dell’Istituto al pagamento dell’indennizzo diretto con rendita a superstiti con le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime dell’Amianto e assegno funerario, nonché l’accertamento della esposizione qualificata ad amianto ai fini della percezione delle prestazioni pensionistiche INPS di cui alla L. 257/1992.

L’INAIL si costituisce in giudizio e chiede, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per la mancata prova del requisito della coniugio con il lavoratore; sempre in via pregiudiziale, quanto alla richiesta di certificazione di esposizione ad amianto per fruire di prestazione INPS, accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità dell’azione per carenza del requisito dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e comunque per difetto di legittimazione passiva dell’INAIL ed infine, su tale domanda, in via subordinata e nel merito, respingersi il ricorso perché non provata e comunque infondata la domanda della ricorrente sia sulla prestazione indennitaria che su quella assistenziale, o con qualsiasi altra statuizione.

La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova per testi e a mezzo Ctù medico-legale. In data odierna, previo invito alle parti a depositare fino a 5 giorni prima dell’udienza note di trattazione scritta, nonché fino a 3 giorni prima dell’udienza eventuali repliche, il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza completa di motivazione, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 del decreto legge 17 marzo 2020 mod. dall’art. 221 del D.L. 34/2020 conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020 n. 77 da ultimo prorogato al 31.12.2022 dall’art. 16 comma 1 del D.L. n. 228/2021.



Prima di affrontare il merito del giudizio giova premettere che la rendita in parola, prevista dall'art. 85 del TU n. 1124/1965, è una prestazione economica, non soggetta a tassazione IRPEF, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Il diritto alla prestazione decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto:

- Al coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio
- Ai figli: fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea; maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità

In mancanza di coniuge e figli:

- Ai genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte
- Ai fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

La norma prevede altresì il diritto all'assegno funerario, prestazione *una tantum* erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.

Fatta tale dovuta premessa, va scrutinata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'INPS -per asserita mancanza della prova del rapporto di coniugio tra la ricorrente e DI MEO Maurizio- che, a parere di questo giudicante, va considerata una mera eccezione di stile, in quanto il rapporto di coniugio è adeguatamente provato dalla documentazione versata in atti senza contare che la ricorrente ha ritualmente dato corso all'*iter* amministrativo per ottenere la rendita ai superstiti -presentando la domanda all'INAIL in data 29.06.2018 nonché proponendo il successivo 10.09.2020 opposizione avverso il provvedimento di rigetto ex art. 104 DPR 1124/1965- e nel corso del predetto procedimento la sua legittimazione attiva non è mai stata posta in discussione.

Ed infatti l'INAIL è pervenuta al rigetto della domanda proposta dalla ricorrente per altre ragioni di cui si dirà in prosieguo.

In ogni caso, preso atto dell'eccezione sollevata dall'INAIL con la memoria di costituzione in giudizio, il procuratore della ricorrente anteriormente alla prima udienza di discussione ha depositato sia il certificato di matrimonio tra la ricorrente e DI MEO Maurizio sia il certificato di stato di famiglia storico.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di MANCIOCCO Maria è, quindi, infondata e va rigettata.

Sempre in via preliminare è bene rammentare che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto



l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell'INAIL. Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo INAIL.

Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata.

L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra-lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia.

In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.

Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd "eziologia multifattoriale", la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di **ragionevole certezza**, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un **rilevante grado di probabilità**.

La S.C. (sent. n. 17438/2012) precisa, altresì, che: *"A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti"*.

Purtuttavia, va considerato che è comunque sufficiente il cd "rischio ambientale" (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005, 3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una *noxa* comunque presente nell'ambiente di lavoro, ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse.

Infine, la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015), afferma il principio di diritto secondo cui: *"Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato*



*dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.*

Pertanto, considerato che nel caso di specie l'Istituto ha rigettato la domanda presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione: *“Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”,* questo giudice riteneva necessario ammettere la prova per testi chiesta dalla difesa della MANCIOCCO al fine di accertare se effettivamente il DI MEO, negli anni in cui ha prestato servizio alle dipendente delle FF.SS. -fino al 2013 come “macchinista” per poi essere adibito a compiti di ufficio-, è stato esposto al rischio qualificato di contrarre la patologia del *Mesotelioma pleurico*.

Va tuttavia precisato che l'INAIL, né in sede amministrativa, né in questa sede ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ha contestato che l'assicurato fino al 2013 abbia effettivamente svolto le mansioni di *macchinista*.

Al riguardo i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato:

DI MEO MARCO, cognato della ricorrente: *“Anche io sono stato dipendente di TEENITALIA con le mansioni di macchina come mio fratello DI MEO Maurizio solo che io lavoravo presso il Deposito di Roma San Lorenzo e lui nel Deposito di Roma smistamento. Dal 2000 siamo passati tutti al Deposito di Roma smistamento per cui lavoravamo negli stessi luoghi di lavoro. Mio fratello svolgeva la sola mansione di macchinista: I locomotori all'epoca ossia negli anni dal 1985 al 1998 erano di tipo REOSTATICI ossia i 12 motori erano collegati tramite un reostato che consentiva di passare da una velocità ad un'altra. Ciò comportava il surriscaldamento dei motori. Il reostato era coibentato con amianto per non disperdere il calore. Il calore determinava la dispersione delle fibre di amianto che venivano volatilizzate anche dalle correnti di aria. Inoltre se si verificava un problema ai motori durante il viaggio l'intervento veniva svolto dal macchinista tecnico presente sul treno. Ciò poteva capitare all'incirca una volta al mese. Inoltre prima di ogni viaggio e fine viaggio il macchinista doveva fare ingresso nel corridoio della cabina alta tensione dove era posizionato il reostato. Mio fratello non ha mai guidato locomotive diesel in quanto non era abilitato”.*

GUIDI BRUNO, non parente indifferente: *“Sono stato dipendente di TRENITALIA dal 1984 al 2020 e dal 1993 per circa 10 anni ho lavorato con DI MEO Maurizio come macchinista in quanto ogni locomotore prevedeva la presenza contemporanea di due macchinisti. E' vero che nel predetto periodo i locomotori erano di tipo REOSTATICO ossia i 12 motori erano collegati tramite un reostato che consentiva di aumentare la velocità come si fa' con il cambio delle autovetture. Il reostato era coibentato con amianto in quanto i motori si surriscaldavano ma anche tutto il*



*locomotore era coibentato con amianto evitare incendi. Nel 1998 la società ha iniziato a rimuovere l'amianto delle locomotive ma lo ha fatto un po' alla volta per cui rimanevano pezzi di amianto a vista. Alcune volte ci trattenevamo all'interno del locomotore anche nella pausa pranzo. Inoltre prima di mettere in servizio i mezzi il ricorrente o io ci occupavamo di una serie di verifiche presso il deposito e detta attività veniva denominata tempi accessori. Poteva anche capitare che si verificasse un problema ai motori durante il viaggio per cui uno di noi si occupava dell'intervento tecnico. Mi risulta che altri macchinisti si sono ammalati di mesotelioma".*

PUCELLO LUCANO, non parente indifferente: *"Sono stato dipendente di TRENITALIA dall'11.07.1979 all'11.01.2010 ma non mai lavorato insieme a DI MEO Maurizio in quanto pur essendo anche io macchinista lavora presso il Deposito di San Lorenzo e lui nel Deposito Smistamento. Io non ho mai visto l'amianto nei locomotori ma nelle targhette interne e nei libri di porto era attestato che il locomotore era coibentato con amianto. Poi quanto sono diventato capo deposito ho avuto modo di sapere che l'amianto era presente nelle cabine di guida. Sui libri di bordo era scritto che l'amianto era presente nel reostato che collegava i motori del locomotore. Nel 2000 la società ha iniziato a smaltire l'amianto per cui i locomotori venivano verificati presso il Deposito Smistamento e se veniva verificata la dispersione di amianto i locomotori venivano sequestrati. In caso contrario si continuava ad utilizzarli. Non mi risulta che siano state disposte analoghe verifiche prima dell'amianto".*

Sulla base di tale accertamento preliminare veniva, quindi, ammessa la Ctu medico legale chiesta dal procuratore della ricorrente e, all'esito delle operazioni peritali, il Dr. Corradino Menchella, esaminati gli atti di causa e, per quanto di interesse, le dichiarazioni testimoniali, conferma, in primo luogo, che la patologia che ha condotto a morte DI MEO Maurizio va individuata nel **Mesotelioma pleurico metastatizzato** strumentalmente diagnosticato nel mese di Aprile del 2017.

Ciò posto, procede ad elencare le cd patologie asbesto-correlate tra cui è ricompreso il *Mesotelioma (pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo)*, evidenziando che la Comunità Scientifica è concorde nell'affermare che si tratta di patologie cosiddette dose-dipendenti (ossia per la cui insorgenza è necessario il superamento di una soglia di rilevanza dell'esposizione) ad eccezione proprio del *Mesotelioma*, neoplasia rara (0,8% dei tumori) causata in via pressoché esclusiva dall'inalazione di fibre di amianto -quindi monofattoriale (oltre il 90% dei casi)-, indipendentemente dalla dose inalata e dal periodo di esposizione. Evidenzia, altresì, che detta patologia ha un periodo di latenza molto lungo, in quanto benché si sviluppa dopo la prima esposizione si manifesta dopo vari decenni, e che il tempo medio di sopravvivenza dalla diagnosi è di circa un anno.

Riferisce, ancora, che nella letteratura medica risulta sufficientemente documentato il rapporto tra la patologia in parola e l'attività di macchinista ed infatti nel rapporto RENAM -pubblicato dallo stesso Istituto convenuto. si legge: **"Nel trasporto su rotaia sono stati esposti soprattutto i**



**macchinisti, per la presenza di amianto spruzzato sulla cassa delle cabine di guida di locomotive (rivestimento a spruzzo, coibentazioni di caldaie, tubazioni, scaldiglie, caminetti dei contattori, cavi elettrici) con liberazione di fibre, specie durante gli interventi di manutenzione".** Il rischio di esposizione, pertanto, come è documentalmente provato, è ritenuto sussistente sia per i macchinisti di locomotive a vapore sia per quelli di locomotive elettriche.

Conclude, quindi, che l'impossibilità di determinare una soglia minima di esposizione che consenta di escludere il rischio di sviluppare un mesotelioma in soggetti predisposti **impone il riconoscimento del nesso causale tra esposizione e sviluppo della neoplasia e l'attività lavorativa svolta dal DI MEO, pur in assenza di dati precisi sulla quantità di fibre inalate dal lavoratore, ponendosi nel senso dell'esistenza del nesso eziologico anche il dato temporale, ossia il lungo periodo di latenza prima che si sia manifestata la patologia nel de cuius.**

Una volta provata l'esposizione all'amianto del DI MEO, ed essendo il *Mesotelioma pleurico* una patologia asbesto correlata contemplata nella Lista 1 delle Tabelle INAIL, ne consegue che opera la presunzione legale di origine professionale della malattia, come correttamente evidenziato dal Ctu.

Il perito dell'ufficio esclude, invece, che la patologia possa essere stata causata dalla radioterapia a cui il DI MEO è stato sottoposto nel 2013 per la cura di un carcinoma della prostata, come sostenuto dai medici INAIL, in quanto, a suo giudizio, si tratta di ipotesi non supportata da validi riscontri scientifici, posto che gli stessi autori dello studio pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità -richiamato dall'Istituto convenuto a sostegno delle proprie argomentazioni- concludono: ***"Il nostro studio conferma che il rischio di mesotelioma potrebbe essere aumentato nei pazienti che ricevono radioterapia per tumori solidi. Il rischio relativo aumenta con il passare del tempo dall'irradiazione ed è **più alto per il mesotelioma peritoneale rispetto a quello pleurico, tuttavia l'evidenza statistica a supporto delle associazioni osservate è moderata. Non abbiamo osservato elementi a supporto di una relazione dose-risposta e l'associazione tra radioterapia e mesotelioma potrebbe ricadere nell'ambito di non-linearità della carcinogenesi radio-indotta. L'incidenza cumulativa di mesotelioma dopo la radioterapia è estremamente contenuta**"***.

Ne discende che la sottoposizione a radioterapia potrebbe, al più, avere aumentato il rischio di contrarre la patologia ma ciò non muta le conclusioni a cui perviene in quanto, come si è detto, nella materia che ci occupa vale il principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p., secondo cui va riconosciuta l'efficienza causale ad **ogni antecedente** che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.



Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti dalla certificazione medica prodotta in giudizio dalla ricorrente nonché tenuto degli altri documenti di causa e delle risultanze della prova per testi. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete. Ne è prova che i procuratori delle part, ricevuta la bozza della relazione peritale, non hanno fatto pervenire al Ctu osservazioni critiche.

Per tutti i motivi esposti la domanda di riconoscimento della rendita ai superstiti proposta da MANCIOCCO Maria è fondata e merita di essere accolta.

Non sono invece accoglibili le domanda proposte dalla difesa della MANCIOCCO a pag. 100 del ricorso secondo cpv., volte ad ottenere il rilascio della certificazione ex art. 13 co. 7 della L. 257/1992 [a norma del quale: *“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”*] ovvero l'accertamento utile ai fini della rivalutazione della posizione contributiva INSP con il coefficiente 1,5 per il periodo lavorativo di esposizione ad amianto.

Ed infatti, con riferimento alla prima domanda la ricorrente non ha dedotto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire per ottenere il predetto beneficio; con riferimento alla seconda domanda, anche volendo tralasciare di considerare quanto detto in merito all'interesse ad agire della ricorrente, non sussiste la legittimazione passiva dell'INAIL.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione di 1/3 delle spese processuali che vengono liquidate come un dispositivo con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'INAIL:

Velletri, 19 luglio 2022

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Raffaella Falcione

